

# COMUNE DI CEVIO

## Regolamento organico comunale sui beni amministrativi

Questo documento contiene:

pagina:

Indice degli articoli del Regolamento

I

ROBA

1-5

---

**INDICE DEGLI ARTICOLI DEL  
REGOLAMENTO ORGANICO COMUNALE  
SUI BENI AMMINISTRATIVI**

<b>CAPITOLO I</b>	<b>Disposizioni generali</b>
Art. 1	Base legale
Art. 2	Campo d'applicazione
Art. 3	Definizione
Art. 4	Amministrazione
<b>CAPITOLO II</b>	<b>Utilizzazione</b>
Art. 5	Uso comune
Art. 6	Uso speciale
Art. 7	Autorizzazione per uso accresciuto
Art. 8	Concessione per uso particolare
Art. 9	Condizioni
Art. 10	Durata
Art. 11	Procedura
Art. 12	Trasferimento a terzi
Art. 13	Revoca
Art. 14	Responsabilità
<b>CAPITOLO III</b>	<b>Tariffario</b>
Art. 15	Ammontare delle tasse
Art. 16	Commisurazione
Art. 17	Pagamento
Art. 18	Esenzione
Art. 19	Restituzione
<b>CAPITOLO IV</b>	<b>Procedura contravvenzionale</b>
Art. 20	Contravvenzioni e multe
<b>CAPITOLO V</b>	<b>Disposizioni finali</b>
Art. 21	Diritto suppletorio
Art. 22	Entrata in vigore
Art. 23	Abrogazioni

## Regolamento organico comunale sui beni amministrativi

(del 06.10.2008)

### CAPITOLO I Disposizioni generali

<b>Base legale</b>	<b>Art. 1</b> Il presente Regolamento trova la sua base legale negli artt. 176 e segg. LOC, 38 RALOC, 64 e segg. ROC, 99b LAC.
<b>Campo d'applicazione</b>	<b>Art. 2</b> <sup>1</sup> Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'uso dei beni amministrativi del Comune e delle sue Aziende, ad esclusione dei beni patrimoniali.  <sup>2</sup> Sono riservate le disposizioni di regolamenti particolari.
<b>Definizione</b>	<b>Art. 3</b> Fanno parte dei beni amministrativi, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, tutte le cose di uso comune come le strade, le piazze, nonché i beni amministrativi in senso stretto, come gli edifici per l'amministrazione, quelli scolastici, i posteggi, gli acquedotti, le canalizzazioni, i campi sportivi, i cimiteri ed altri oggetti rispondenti alla definizione.
<b>Amministrazione</b>	<b>Art. 4</b> <sup>1</sup> L'amministrazione dei beni amministrativi compete al Municipio, che può emanare norme di polizia per disciplinare l'uso e la protezione, limitando o vietando utilizzi incompatibili con l'interesse generale.  <sup>2</sup> Il Municipio rilascia le concessioni per uso accresciuto (art. 66 ROC) e le autorizzazioni per uso particolare (cfr. art. 67 ROC).

### CAPITOLO II Utilizzazione

<b>Uso comune</b>	<b>Art. 5</b> <sup>1</sup> Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione, nel rispetto della legge e dei diritti degli altri utenti.  <sup>2</sup> Per destinazione s'intende lo scopo al quale il bene è destinato, espressamente o implicitamente, in funzione della sua configurazione o delle abitudini acquisite dai cittadini e tollerate dall'Autorità.
<b>Uso speciale</b>	<b>Art. 6</b> L'uso speciale dei beni amministrativi, ammissibile solo se conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale, è soggetto ad autorizzazione o concessione.
<b>Autorizzazione per uso accresciuto</b>	<b>Art. 7</b> E' soggetto ad autorizzazione l'uso di poca intensità dei beni amministrativi, in particolare: a) il deposito temporaneo di materiale e di macchinari; b) la formazione di ponteggi e staccionate;

- c) la posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia e di evacuazione delle acque di rifiuto;
- d) l'occupazione con cinte, cancelli o solette,
- e) l'immissione di acque nelle canalizzazioni delle strade;
- f) la posa di tende, ombrelloni, distributori automatici e insegne pubblicitarie;
- g) la sosta ed il posteggio continuato di veicoli;
- h) l'esposizione di tavolini, bancarelle, veicoli e simili;
- i) il posteggio continuato dei veicoli;
- j) la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum;
- k) l'organizzazione di manifestazioni, cortei e processioni.

**Concessione per  
uso particolare**

**Art. 8** E' soggetto a concessione l'uso intenso e durevole dei beni amministrativi, in particolare:

- a) l'occupazione con costruzioni e impianti stabili di una certa importanza, come la sporgenza di pensiline, balconi e passi sotterranei o aerei;
- b) la posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi e di supporti;
- c) l'utilizzazione esclusiva e durevole delle tavole per le affissioni pubblicitarie;
- d) l'esposizione durevole prolungata di tavolini, bancarelle, prefabbricati e simili per l'esercizio di commerci.

**Condizioni**

**Art. 9** <sup>1</sup> Le condizioni dell'uso speciale sono fissate nell'atto di autorizzazione o di concessione.

<sup>2</sup> Ai fini della decisione il Municipio deve valutare l'entità di quanto richiesto ed in particolare che l'utilizzazione del bene sia secondo la sua destinazione.

<sup>3</sup> L'utilizzazione deve di regola essere accordata se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti e può essere subordinata a condizioni, in specie per prevenire danni ai beni amministrativi o di terzi.

<sup>4</sup> Il Municipio può inoltre concedere, ove lo ritenga opportuno, l'uso speciale per determinate attività commerciali a una persona o a una cerchia limitata di persone. In questo caso si procederà per pubblico concorso.

**Durata**

**Art. 10** <sup>1</sup> Le autorizzazioni hanno una durata massima di due anni e le concessioni di otto anni, riservata la facoltà del Consiglio comunale di concedere autorizzazioni o concessioni di durata superiore, se le circostanze e la natura stessa delle opere o delle attività dell'istante lo richiedono.

<sup>2</sup> Le autorizzazioni e le concessioni possono essere rinnovate in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio.  
Un impegno preventivo al rinnovo è tuttavia nullo.

<sup>3</sup> Sono a carico del richiedente la tassa di giudizio e tutte le spese fatte nel suo interesse.

<b>Procedura</b>	<p><b>Art. 11</b> Le autorizzazioni e le concessioni per costruzioni e impianti, sottoposti alla legislazione edilizia, sono accordate nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia.</p> <p>Negli altri casi il Municipio decide previa domanda scritta da parte dell'interessato.</p>
<b>Trasferimento a terzi</b>	<p><b>Art. 12</b> <sup>1</sup> Le autorizzazioni e le concessioni possono essere trasferite a terzi solo con il consenso del Municipio.</p> <p><sup>2</sup> Il consenso può essere negato se vi ostano motivi di interesse pubblico o se altre persone hanno precedentemente postulato un'analogha utilizzazione, rifiutata o tenuta in sospeso per mancanza di aree o di posti disponibili.</p> <p><sup>3</sup> Le autorizzazioni e le concessioni connesse ad un fondo, come le sporgenze e le condotte di allacciamento degli edifici, seguono i cambiamenti di proprietà senza formalità particolari.</p>
<b>Revoca</b>	<p><b>Art. 13</b> <sup>1</sup> Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico, qualora siano state ottenute con indicazioni inveritiere o se il titolare non si attiene alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte.</p> <p><sup>2</sup> La mora nel pagamento del titolare delle tasse d'uso e degli altri oneri previsti nell'atto di concessione o di autorizzazione comporta la revoca immediata.</p> <p><sup>3</sup> La revoca di una concessione per motivi di pubblico interesse comporta di sorta il pagamento di un'equa indennità, salvo contraria disposizione dell'atto di concessione.</p> <p><sup>4</sup> Sono riservate le disposizioni contenute nell'atto di concessione.</p>
<b>Responsabilità</b>	<p><b>Art. 14</b> <sup>1</sup> Il titolare è responsabile di ogni danno derivante al Comune ed a terzi dall'uso dell'autorizzazione o della concessione. A tale scopo possono essere chieste garanzie adeguate.</p> <p><sup>2</sup> Il titolare non può far valere pretese nei confronti del Comune se, per caso fortuito o per il fatto di terzi, è impedito di esercitare i propri diritti o è altrimenti leso.</p>

### CAPITOLO III Tariffario

<b>Ammontare delle tasse</b>	<p><b>Art. 15</b> <sup>1</sup> Per l'uso dei beni amministrativi, il Municipio definisce, tramite ordinanza municipale, la tassa nel rispetto dei seguenti importi massimi:</p> <p>a) opere sporgenti, come pensiline, balconi, tende, ecc., fino a fr. 20.00 il m<sup>2</sup> l'anno, oppure fino a fr. 300.00 il m<sup>2</sup>, una sola volta;</p> <p>b) posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto o d'altro genere, fino a fr. 20.00 il ml una sola volta, oltre alla rifusione delle spese di ripristino e di eventuali danni;</p>
------------------------------	--

- c) posa di distributori automatici, fino a fr. 400.00 il m<sup>2</sup> l'anno per apparecchio, posa di insegne pubblicitarie e vetrinette, fino a fr. 100.00 l'anno per ogni m<sup>2</sup> misurato verticalmente;
- d) esercizio di commerci:
  - durevoli, fino a fr. 500.00 il m<sup>2</sup> l'anno,
  - occasionali, fino a fr. 100.00 il giorno, in relazione alla superficie occupata ed all'attività svolta;
- e) campeggio occasionale, fino a fr. 2.00 per persona la notte;
- f) deposito di materiali o macchinari fino a fr. 20.00 il m<sup>2</sup> per mese o frazione di mese e posa di contenitori o simili, fino a fr. 300.00 annui per unità;
- g) posteggio di veicoli leggeri, fino a fr. 30.00 il singolo posteggio per mese o frazione di mese;
- h) posteggio di veicoli pesanti, fino a fr. 50.00 il singolo posteggio per mese o frazione di mese;
- i) capannoni per manifestazioni, fino a fr. 5.00 il m<sup>2</sup> al giorno;
- j) occupazione a scopo di cantiere, fino a fr. 10.00 il m<sup>2</sup> per mese o frazione di mese.

La tassa sarà:

- diminuita del 50% qualora la costruzione di ponteggi aerei permetta di non intralciare il traffico pedonale o veicolare;
- aumentata del 50% dopo sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione e successivamente di un ulteriore 50% ogni tre mesi.

Nell'eventualità in cui gli inconvenienti derivanti al traffico pedonale e veicolare dovessero richiedere particolari provvedimenti da parte del Municipio e nel caso in cui si verificasse la soppressione di posteggi, le relative spese saranno a completo carico del titolare dell'autorizzazione;

- k) riunioni nelle diverse sale ubicate negli stabili amministrativi di proprietà del Comune, o da esso locati, fino a fr. 150.00 il giorno;
- l) uso commerciale delle diverse sale ubicate negli stabili amministrativi del Comune fino a fr. 70.00 per ora di occupazione;
- m) pernottamento nei rifugi della protezione civile fino a fr. 12.00 per persona, oltre la tassa di soggiorno all'ente turistico;
- n) utilizzazione del campo di calcio e dei relativi spogliatoi fino a fr. 250.00 il giorno.

<sup>2</sup> Le modalità per l'accesso e di consegna degli stabili (chiavi, pulizia, ed altro) sono fissate dal Municipio.

<sup>3</sup> Per usi particolari non previsti dal presente regolamento, la tassa è fissata di volta in volta dal Municipio, secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.

<sup>4</sup> Per casi di poca importanza, la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.

#### Commisurazione

**Art. 16** <sup>1</sup> Nel determinare le singole tasse, il Municipio deve in particolare tenere conto del valore dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente e dell'importanza delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata.

<sup>2</sup> Le tasse sono calcolate a decorrere dall'entrata in vigore dell'autorizzazione o della concessione.

<b>Pagamento</b>	<b>Art. 17</b> Le modalità di pagamento sono stabilite nell'atto di autorizzazione o di concessione.
<b>Esenzione</b>	<b>Art. 18</b> Sono esenti da tasse: a) le utilizzazioni a fini ideali, processioni o cortei, raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, collette e distribuzione di manifesti o volantini; b) le utilizzazioni di pubblica utilità senza fine di lucro.
<b>Restituzione</b>	<b>Art. 19</b> <sup>1</sup> Il titolare ha diritto alla restituzione proporzionale della tassa se l'autorizzazione o la concessione è revocata per motivi a lui non imputabili.  <sup>2</sup> La rinuncia non dà diritto al rimborso.  <sup>3</sup> La pretesa di restituzione si prescrive nel termine di un anno dalla decisione definitiva di revoca.

#### CAPITOLO V Procedura contravvenzionale

<b>Contravvenzioni e multe</b>	<b>Art. 20</b> La procedura contravvenzionale è stabilita dagli artt. 145 e segg. LOC, 82 e segg. ROC.
--------------------------------	--

#### CAPITOLO VI Disposizioni finali

<b>Diritto suppletorio</b>	<b>Art. 21</b> Per quanto non previsto dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni del ROC, della LOC e delle relative norme di applicazione.
<b>Entrata in vigore</b>	<b>Art. 22</b> Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Dipartimento delle Istituzioni.
<b>Abrogazioni</b>	<b>Art. 23</b> <sup>1</sup> Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i Regolamenti comunali in vigore prima dell'aggregazione dei Comuni di Cevio, Bignasco e Cavigno.  <sup>2</sup> Le autorizzazioni e le concessioni esistenti sono adeguate al nuovo diritto al momento della loro scadenza, quelle la cui durata non è stata fissata terminano dopo un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Adottato dal Consiglio comunale con risoluzione del 6 ottobre 2008.  
Pubblicato nel periodo compreso tra il 9 ottobre ed il 9 novembre 2008.  
Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con risoluzione del .